



Allegato Tecnico

Oggetto: DITTA ROSSETTO SRL (P.IVA 05014730260) - CAVASO DEL TOMBA, VIA CASTELCIES, N. 12 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE, ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 E ALLA DGRV 119/2018 - DLGS n. 152/2006, PTA/2009, LR n. 3/2000, LR n. 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta	Rossetto Srl
Codice Fiscale e P.IVA	05014730260
n. REA	TV - 418691
Sede Legale	Comune di Cavaso del Tomba via Castelcies n.12

Ubicazione Impianto

Comune	CavasO del Tomba
Indirizzo	via Castelcies n.12
Dati Catastali	Foglio 17 Mappali 143 , 146
Coordinate Geografiche	Google maps: 45.851223372568114, 11.928350393382516
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D5 - DEPOSITI DI MATERIALI INERTI
N.T.O.(Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi) deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 28/11/2018	art. 16. Zone territoriali omogenee di tipo "D": Norme Generali: 2.5 Zone D5 Depositi di materiali inerti 1. Attività di deposito temporaneo di materiali inerti. art. 22 delle NTO del PI : All'interno degli ambiti individuali con apposita grafia nelle tavole di Piano e puntualmente perimetrali nelle relative schede progettuali, è ammesso il deposito provvisorio di materiale per attività che operano nel settore degli scavi e movimenti terra. È espressamente vietata ogni tipo di edificazione ed è comunque vietato qualsiasi tipo di lavorazione del materiale (vagliatura, frantumazione, ...)
Variante Urbanistica	SI, variante alle NTO del PI (art. 22)
Vincoli presenti sull'area:	vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 - classe 2, vincolo ambientale/paesaggistico art. 136 del D.Lgs. 42/2004 - ex legge 1497/39 vincolato con D.M. 08/06/1973 e ricade all'interno delle aree non idonee all'edificazione Art. 36 punto 4 delle N.T.O. del Piano degli Interventi vigente. Il mappale 143, in parte ricade all'interno del vincolo paesaggistico corsi d'acqua, art. 142 del D.Lgs. 42/2004 - ex. L. 431/85 c.d. legge Galasso



Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle *“Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del DLgs. n. 152/2006”* di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	SELEZIONE/RECUPERO INERTI	R5
				R13 funzionale
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13
			Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13 - R12
4	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Stoccaggio R13 dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero autorizzate, costituiti da frazioni minime di merceologia differente dal flusso principale e allo stoccaggio D15 dei rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.	R13 - D15

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata; per ogni singolo EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.



EER	DESCRIZIONE	STOCCAGGIO	SELEZIONE E RECUPERO	
		Messa in riserva / accorpamento	Selezione/ Recupero inerti DM 127/2024	Selezione/ Recupero inerti EOW caso per caso
		R13-R12	R13 - R5	R13 - R5
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE			
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
17 01 01	cemento	X	X	
17 01 02	mattoni	X	X	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X	
1705	Terra e rocce			
17 05 04	terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	X	X	X
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione			
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	
Sono inoltre ammessi allo stoccaggio R13 i rifiuti esitati dalle operazioni di recupero autorizzate, costituiti da frazioni minime di merceologia differente dal flusso principale, qualora non già ricompresi in elenco, e allo stoccaggio D15 i rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.				

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 6.300 t di cui:

a1) 6.270 t di rifiuti inerti da costruzione e demolizione;

a2) 30 t di rifiuti non pericolosi esitati dall'attività di recupero e costituiti da frazioni minime di merceologia differente dal flusso principale, avviabili a recupero, nonché da frazioni estranee e/o impurezze non avviabili a recupero.

Le impurezze/materiali estranei occasionalmente rinvenibili in piccoli quantitativi nei rifiuti in ingresso e



classificabili come rifiuti pericolosi devono essere gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo stabiliti dall'art. 185 bis del DLgs n. 152/2006.

- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili: 12.000 t;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per produzione materiale EoW, operazione R5: 500 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) stoccaggio R13 dei rifiuti esitati dalle operazioni di recupero autorizzate, costituiti da frazioni minime di merceologia differente dal flusso principale, qualora non già ricompresi in elenco, e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero;
- c) operazioni di messa in riserva R13 funzionali all'attività di recupero dell'impianto;
- d) operazioni di recupero R12 - accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- e) operazione di recupero R5 per l'ottenimento di aggregato recuperato ai sensi del Regolamento DM 127/2024;
- f) operazione di recupero R5 per l'ottenimento di aggregato recuperato *"Terra da utilizzare nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1"* secondo quanto stabilito nel parere ARPAV espresso ai sensi dell'art. 184 ter comma 3 del DLgs n. 152/2006.

4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. Materiali EoW conformi al Regolamento DM n. 127/2024;

Il recupero dei rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di



origine minerale riconducibili ai codici EER di seguito elencati, deve essere svolta in conformità al Regolamento DM n. 127/2024, che si intende integralmente richiamato e i cui contenuti principali attinenti all'attività svolta dalla Ditta sono di seguito riportati.

Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi di seguito elencati. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti):

17 01 01 Cemento;

17 01 02 Mattoni;

17 01 03 Mattonelle e ceramiche;

17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*;

17 05 04 Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*;

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*.

Definizioni

Rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del Regolamento DM 127/2024;

Rifiuti inerti: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

Aggregato riciclato: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico



precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

Aggregato recuperato: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui ai punti precedenti che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del Regolamento DM 127/2024;

Lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
Produttore di aggregato recuperato o produttore: il gestore dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento per la produzione di aggregato recuperato;

Dichiarazione di conformità: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento DM 127/2024.

Scopi specifici di utilizzabilità

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

Dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del Regolamento DM 127/2024 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento DM 127/2024, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 del regolamento DM 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Regolamento DM 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve applicare una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal Regolamento DM 127/2024.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;



- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al DM 127/2024 in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi di cui al precedente paragrafo Rifiuti ammissibili, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione,
- la vagliatura/selezione granulometrica,
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal DM 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle



aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

REQUISITI DI QUALITÀ DELL'AGGREGATO RECUPERATO

Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2, Allegato 1 al DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2, articolo 4, del DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2 del DM 127/2024.

Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2 del DM 127/2024.

Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 del DM 127/2024.

Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.



Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato

In tabella 4, Allegato 1 al DM 127/2024, sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato.

Norme tecniche di utilizzo dell'aggregato recuperato

L'aggregato recuperato è utilizzato secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024, per:

- a) Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) Realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante.

Ove le norme tecniche di riferimento siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

6. Materiali EoW “Terra da utilizzare nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1” conformi al parere ARPAV reso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del DLgs n. 152/2006, che si intende integralmente richiamato, assunto al prot. n. 67971 del 01/12/2025.

Rifiuti in ingresso: 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.

Criteri ambientali generali di accettabilità:

a) non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti ricompresi nell'ambito di applicazione del Titolo V Parte IV DLgs n. 152/06 e smi e/o originati dal trattamento di tali rifiuti. Fanno eccezione le terre non interessate



- da contaminazione, ossia già conformi ai limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del DLgs n. 152/06 e smi e ai limiti previsti per eventuali specifici composti tipizzanti non ricompresi in tale tabella;
- b) per i rifiuti con codice a specchio, deve essere effettuata (prima dell'accettazione) la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità ai sensi del DLgs n. 152/06 e smi;
- c) deve essere attestata l'assenza di amianto (ad eccezione del codice EER 020401). L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto;
- d) è ammessa una percentuale di materiali di riporto antropici < 50% da determinare secondo le metodiche previste dall'Allegato 10 del DPR 120/17 e smi;
- e) deve essere verificato il rispetto dei limiti della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del DLgs n. 152/06 e smi con le procedure di preparazione del campione ivi previste;
- f) non possono essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del DLgs n. 152/06 e smi;
- g) le terre entro colonna A e quelle entro colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del DLgs 152/06 e smi devono essere gestite separatamente;
- h) deve essere effettuata in ingresso la verifica del rispetto dei limiti per il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).

Rifiuti di tipologie e provenienze diverse da quelle di cui alla presente scheda possono essere valutate "caso per caso", su specifica istanza della Ditta ai sensi dell'Art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e smi.

Le partite di terre e rocce entro colonna A devono essere gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del TUA.

Operazione di recupero R5

Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.

L'eventuale frazione grossolana di origine **naturale**, separata tramite vagliatura, deve essere gestita come rifiuto e può essere utilizzata per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso, qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano risultati assenti.



Qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano in percentuale $\geq 20\%$ la vagliatura è obbligatoria.

L'eventuale frazione di origine **antropica** (o **mista antropica e naturale**), separata tramite vagliatura, deve essere gestita come rifiuto. Potrà essere utilizzata (in impianto o presso terzi) per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024, solo se:

- a) è costituita da materiali appartenenti a una o più delle seguenti classi della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438: P, A1- A5;
- b) rispetta i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98 escluso il parametro amianto);
- c) rispetta i limiti di cui alla Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo;
- d) è caratterizzata dall'assenza di amianto in frammenti e fibre.

Standard prestazionali ed ambientali

a) requisiti prestazionali:

- a.1) Norma UNI 11531-1, par. 4.1;
- a.2) Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1;

b) Requisiti ambientali:

- b.1) Materiali di riporto antropici: $< 20\%$ (All. 10 DPR 120/17);
- b.2) CSC* di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e smi:
 - parametri e limiti di colonna A per utilizzi di cui al paragrafo 4.1.1 UNI 11531-1 (incluso recupero ambientale) e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche;
 - parametri e limiti di colonna B per gli altri utilizzi del paragrafo 4.1 UNI 11531-1.
- b.3) Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).

(*) amianto: assenza di frammenti e di fibre libere.

c) Altri requisiti o specificazioni:

- c.1) Solo nel caso di recupero ambientale (inteso ad esempio come *“restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici”* ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) regolamentato da un progetto approvato dall'Autorità Competente, l'EoW deve rispettare anche i requisiti eventualmente previsti nello stesso (ad esempio prestazionali ed idrogeologici).
- c.2) Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non è



necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.

c.3) Per l'utilizzo come copertura finale di discarica la terra deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale approvato ed avere pertanto caratteristiche tessiturali e chimico fisiche idonee a tale scopo.

Qualora venga pubblicata una nuova revisione delle schede standard, la Ditta, se interessata, effettua una comunicazione di adesione volontaria a Regione, ARPAV, Provincia, indicando la data a partire dalla quale intende applicare la nuova revisione, che si intende accolta senza ulteriori riscontri da parte degli Enti; in assenza di comunicazioni da parte della Ditta continuano ad applicarsi le revisioni indicate nelle prescrizioni di cui sopra, fino a rinnovo o riesame dell'autorizzazione.

7. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

8. I materiali ottenuti dalla lavorazione presso l'impianto che non rispettano i requisiti di cui ai punti 5 e 6 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

9. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria "Tavola U: lay-out impianto" del 02/07/2026, pervenuta dalla Ditta in data 06/07/2026, assunta al prot. n. 39584, e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa del 17/10/2025, pervenuto dalla Ditta in data 27/10/2025, assunto al prot. n. 60487.

10. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in



conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;

- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

Ai medesimi criteri sopra elencati deve attenersi la Ditta per la caratterizzazione di tutti i rifiuti in uscita.

- f) i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono inoltre presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.

11. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

12. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

13. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta



dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

14. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti



anomali.

15. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e all'art. 178 del DLgs n. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro;
- b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs. n. 152/2006;
- c) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita, dal loro ingresso all'uscita, come rifiuto raggruppato o come rifiuto in attesa di "caratterizzazione EoW" o come materiale EoW che ha cessato la qualifica di rifiuto, mediante cumuli sempre distinti e individuati con apposita cartellonistica;
- d) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto accorpato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo.
- e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune sede d'impianto;
- f) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs n. 152/2006.

16. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs n.152/2006.

17. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.



Chiusura e dismissione dell'impianto

18. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale, assunto al protocollo n. 39584 del 06/07/2026.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

19. La Ditta è tenuta a contenere le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento e osservando le seguenti prescrizioni:

- a) le aree destinate alle lavorazioni e alla circolazione dei mezzi, devono essere dotate di idoneo impianto di irrigazione, fisso o mobile, che provvederà a mantenere le superfici dei piazzali e le vie di circolazione umide durante le fasi di lavorazione e movimentazione dei rifiuti/materiali, al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri;
- b) i cumuli di materiale polverulento in attesa di trattamento e quelli già trattati, devono essere dotati di un impianto fisso o mobile di nebulizzazione ad acqua;
- c) la superficie dei cumuli di materiale polverulento presenti all'interno dell'area destinata alle lavorazioni deve poter essere umidificata al fine di ridurre la formazione di emissioni diffuse di polveri;
- d) le fasi di frantumazione (introduzione, lavorazione ed estrazione dei materiali), qualora gli impianti non siano incapsulati, devono essere dotati di un impianto fisso di nebulizzazione ad acqua;
- e) deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo di materiali trattati tale da non produrre emissioni diffuse di polveri in ambiente;
- f) la barriera arborea ed arbustiva atta a limitare la diffusione di polveri all'esterno dello stabilimento, deve essere mantenuta vitale ed in buono stato; eventuali piante morte o poco vitali devono essere sostituite con altre piante a pronto effetto da allevamento in vaso;
- g) il percorso che conduce all'uscita dello stabilimento deve essere rivestito con pavimentazione idonea a non generare emissioni diffuse di polveri in ambiente;
- h) la copertura delle vie di circolazione percorse dai mezzi di trasporto e dell'area destinata alle



lavorazioni deve essere mantenuta in buono stato di pulizia, in modo tale da limitare la formazione di emissioni di polveri;

- i) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati.

SEZIONE D. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

20. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla Tav U "Adeguamento gestione acque meteoriche" del 13/02/2019, allegata alla nota trasmessa il 27/10/2026, assunta al prot. prov. n. 60487.

21. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento in continuo a servizio del piazzale esterno pavimentato destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione, deve essere gestito alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. In particolare gli "oli minerali persistenti e gli idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali, "idrocarburi totali" e "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti".

Gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il ntetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri "idrocarburi totali" e "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità



di controllo.

22. Lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore. Deve essere presente una segnaletica indicante il pozzetto destinato al controllo ufficiale.

23. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare la griglia di raccolta delle acque meteoriche, le vasche di raccolta/rilancio, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

24. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale esterno pavimentato destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, nell'impianto di trattamento a servizio della stessa, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

25. Ogni modifica sostanziale degli impianti o degli scarichi deve essere preventivamente autorizzata.

26. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

27. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

28. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale esterno pavimentato destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

29. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.



RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR n. 3/2000 presso l'impianto la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, nonché il Piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2 lettera d, della LR n. 3/2000.

Tutti i macchinari e le attrezzature presenti presso l'impianto devono essere dotati di marcatura CE; l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, nonché la loro manutenzione, deve avvenire in conformità ai contenuti dei rispettivi libretti di utilizzo e manutenzione forniti dal produttore, che devono essere sempre mantenuti disponibili presso l'impianto, conservati in una sezione dedicata sempre accessibile per la consultazione;

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs n. 81/2008.

Al fine di evitare la proliferazione di insetti/altri animali, potenziali vettori di patogeni si raccomanda di garantire la pulizia di tutte le sezioni impiantistiche ed evitare ristagni d'acqua, anche minimi, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR n. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR n. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola_U _Rev. 00 scala 1:200	02/07/2026	39584/2026
2	Tavola_U - scarichi	13/02/2019	60487/2025